



Corte III
C-3922/2014

Sentenza del 16 luglio 2015

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Marie-Chantal May Canellas,
cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A. _____,
senza recapito in Svizzera,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

Fatti:**A.**

Il 22 gennaio 2010 A._____, cittadina marocchina nata il (...), è convolata a nozze con B._____, cittadino italiano nato il (...). Dalla loro unione in data (...) è nata la figlia C._____. Il 9 marzo 2011, l'interessata è stata posta a beneficio di un permesso di soggiorno italiano, rinnovato il 27 dicembre seguente e valido fino al 9 marzo 2016.

B.

Con decreto di accusa del 28 maggio 2012 emanato dalla Procura Pubblica del Cantone Ticino, non impugnato e cresciuto in giudicato il 2 luglio seguente, A._____ è stata condannata per esercizio illecito della prostituzione tra il 3 aprile ed il 22 maggio 2012 in violazione alle prescrizioni cantonali e infrazione alla LStr (RS 142.20), alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 40.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni, oltre ad una multa di fr. 200.–.

C.

Con scritto dell'11 luglio 2012, la cui notifica per via diplomatica ha dato esito negativo, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM; dal 1° gennaio 2015: Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha comunicato all'interessata la sua intenzione di emanare un divieto d'entrata in Svizzera nei suoi confronti, invitandola a formulare eventuali osservazioni in merito.

D.

In data 16 agosto 2012, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._____ un divieto d'entrata, notificatole dalla polizia cantonale ticinese il 9 dicembre successivo, valido da subito e fino al 15 agosto 2015. L'autorità federale ha fondato la propria decisione sulla succitata condanna emessa dalle autorità ticinesi, indicando che il comportamento dell'interessata *"costituisce una violazione grave dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 LStr"*. L'autorità di prime cure ha inoltre privato di effetto sospensivo un eventuale ricorso, nonché segnalato l'interessata nel sistema di informazione Schengen – SIS (attualmente: SIS II).

E.

L'8 gennaio 2013, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, A._____ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, l'immediata cancellazione della

segnalazione nel SIS e l'annullamento della decisione impugnata. La ricorrente ha innanzitutto motivato il proprio gravame sostenendo che i suoi comportamenti delittuosi non hanno leso i beni giuridici particolarmente sensibili, quali ad esempio la vita o l'integrità fisica, di conseguenza essa non rappresenta una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per l'ordine e la sicurezza pubblici. A._____ ha rimproverato all'autorità inferiore di non aver sufficientemente motivato la propria decisione, oltre a non aver fornito la prova dell'avvenuta notifica del decreto d'accusa del 28 maggio 2012, il quale rappresenta la sua unica condanna. La ricorrente ha altresì comunicato al Tribunale di essere sposata ad un cittadino italiano e che dall'unione è nata una figlia, anch'essa cittadina della vicina Penisola. In virtù di questi elementi, A._____ ha sostenuto che la decisione di divieto d'entrata sia contraria alla garanzia del rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, oltre che lesiva del principio di proporzionalità. La ricorrente ha inoltre dichiarato di essere al beneficio di un permesso di dimora italiano, ragione per cui ha postulato l'annullamento dell'iscrizione nel registro informatizzato SIS II. Essa ha infine sostenuto che la fattispecie debba essere analizzata in funzione dell'applicazione dell'ALC (RS 0.142.112.681) e pertanto – visti i reati commessi – la pronuncia di un divieto d'entrata nei suoi confronti non si giustifica.

F.

Il 23 aprile 2013 l'autorità inferiore ha provveduto ad annullare la pubblicazione del rifiuto d'entrata nel SIS II, dopo aver constatato che la ricorrente è effettivamente al beneficio di un permesso di dimora in Italia. Per il resto l'allora UFM ha postulato il respingimento del gravame.

G.

Con decisione incidentale del 30 aprile 2013, il Tribunale, ha respinto l'istanza tendente al ripristino dell'effetto sospensivo limitatamente al territorio svizzero, a motivo del concreto interesse pubblico preponderante all'immediata attuazione della decisione adottata dall'autorità intimata, prevalente rispetto a quello privato della ricorrente a sfuggire all'esecuzione della stessa durante la procedura ricorsuale.

H.

Con scritti del 7 e 13 maggio 2013, A._____ ha comunicato al Tribunale di essere alle dipendenze di un negozio in provincia di D._____ ed ha prodotto una dichiarazione di E._____, cittadino svizzero nato il (...) e residente in Ticino, suo compagno dal maggio 2012.

I.

Dopo un ulteriore scambio di scritti, in cui le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni, in data 10 ottobre 2013 (data di spedizione: 22 ottobre 2013) il Tribunale ha accolto il ricorso di A._____ annullando la decisione di divieto d'entrata del 16 agosto 2012. Il Tribunale ha considerato che la ricorrente beneficiasse degli effetti dell'ALC, in quanto moglie e madre di cittadini comunitari, ed ha dichiarato il provvedimento litigioso come non conforme ai principi posti da tale normativa.

J.

Il 21 novembre 2013 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è insorto contro detta sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento, in quanto a suo avviso nel caso di specie l'ALC non sarebbe applicabile.

K.

Invitato a determinarsi, lo scrivente Tribunale ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre A._____ ha postulato il respingimento del gravame.

L.

Con la sentenza 2C_1092/2013 del 4 luglio 2014 l'Alta corte ha accolto il ricorso del DFGP, annullando la decisione C-95/2013 dello scrivente Tribunale del 10 ottobre 2013 e rinviando a quest'ultimo la causa per nuovo giudizio.

Il Tribunale federale ha infatti considerato che, sebbene formalmente ancora sposata con un cittadino italiano, A._____ non poteva richiamarsi ad un'unione coniugale ormai svuotata dei suoi significati al fine di invocare un diritto derivato dall'ALC. La medesima considerazione vale anche per il rapporto tra la ricorrente e la figlia, anch'essa cittadina italiana. Il Tribunale federale ha in effetti considerato che in casu la giu-risprudenza *Zhu e Chen* (sentenza della CGCE del 19 ottobre 2004 C-200/02, *Zhu e Chen c. Secretary of State for the Home Department*, Racc. 2004 I-9925) – in merito alla questione a sapere se una cittadina di uno Stato terzo, madre di una bambina in tenera età cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, avesse o meno il diritto di soggiornare con la figlia sul territorio di un altro Stato membro della Comunità – non trova applicazione, in quanto la fattispecie è notevolmente differente poiché non è chiaro se A._____ abbia l'affidamento della minore, inoltre quest'ultima non solo non vive in Svizzera, ma non vi sono indicazioni che intenda trasferirvisi. In sostanza la figlia della ricorrente, titolare di un diritto

primario alla libera circolazione, non ha mai fatto uso di un tale diritto, ne discende che A._____ non può richiamarsi a titolo derivato all'ALC.

M.

Preso atto della sentenza summenzionata, il 22 luglio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti di aver riaperto la procedura con un nuovo numero di ruolo.

N.

Mediante ordinanza dell'8 dicembre 2014, il Tribunale ha invitato la ricorrente a determinarsi in merito alla sua attuale situazione personale e professionale. Il giorno successivo l'avv. F._____ ha comunicato di non rappresentare più la ricorrente ed ha chiesto di indirizzare a quest'ultima ogni futura corrispondenza.

O.

Mediante decisione incidentale del 13 gennaio 2015, notificata per via diplomatica tramite l'Ambasciata di Svizzera a Roma in data 30 gennaio 2015, il Tribunale ha reiterato la richiesta di informazioni, invitando la ricorrente a determinarsi entro un termine di 20 giorni dall'avvenuta notificazione della decisione. Lo scrivente Tribunale è venuto a conoscenza dell'avvenuto recapito della decisione in parola solamente in data 3 marzo 2015, e ad oggi non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'interessata.

Diritto:

1.

1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM (già UFM) – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti a questo Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

1.3 A. _____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2.

Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui l'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

3.

3.1 Il divieto d'entrata oggetto del presente procedimento è stato emanato dall'autorità inferiore in applicazione dell'art. 67 LStr in quanto la ricorrente è stata condannata per aver soggiornato ed esercitato illegalmente un'attività lucrativa – ossia il meretricio senza i necessari permessi – in Svizzera.

3.2 Durante la procedura dinanzi a questo Tribunale e che ha condotto alla decisione del 10 ottobre 2013 è emerso che in merito alla questione del soggiorno illegale in Svizzera, A. _____ al momento dei fatti, ossia dal 3 aprile al 22 maggio 2012, fosse invero al beneficio di un permesso di dimora in Italia valido fino al 9 marzo 2016. In virtù di tale autorizzazione ed in quanto cittadina marocchina, essa poteva dunque recarsi in Svizzera per periodo fino a 90 giorni, senza l'obbligo di domandare un visto Schengen (cfr. a questo proposito il sito della SEM: www.sem.admin.ch > pubblicazioni & servizi > istruzioni e circolari > VII. Visti > soggiorno fino a 90 giorni > App. 1, lista 1 > nazionalità > Marocco, eccezione (v), versione del 29 maggio 2015 [sito internet consultato nel giugno 2015]).

3.3 Ne discende che la ricorrente poteva soggiornare in Svizzera fino ad un massimo di 90 giorni, secondo le modalità suesposte.

4.

4.1 Quo dell'applicabilità dell'ALC al caso di specie, si è visto che benché moglie e madre di cittadini italiani, A. _____ non può prevalersi nemmeno indirettamente di tale accordo.

4.2 In casu il matrimonio con un cittadino comunitario è de facto svuotato di contenuto e continua a sussistere solo formalmente, in effetti la ricorrente è ormai da tempo separata dal marito e dal maggio 2012 intrattiene una relazione con un nuovo partner. Il Tribunale federale ha stabilito che in un caso di questo genere, quand'anche il marito avesse già fatto uso dei diritti e delle libertà conferitegli dall'ALC – condizione necessaria per ammettere il sussistere di un diritto derivato in favore della ricorrente – il riconoscimento a quest'ultima di un diritto alla libera circolazione delle persone sulla base del medesimo diritto di cui beneficia il coniuge deve essere a priori escluso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha infatti stabilito che il richiamo abusivo all'unione tra i coniugi non è dato unicamente in presenza di un matrimonio celebrato a fini elusivi, bensì anche qualora il legame coniugale si è svuotato dei propri significati e continua a sussistere solo formalmente (cfr. sentenza del TF 2C_1092/2013 del 4 luglio 2014, consid. 5.2; DTF 130 II 113 consid. 8 e 9).

4.3 A. _____ è inoltre madre della piccola C. _____, cittadina italiana nata il (...). Contrariamente a quanto stabilito in un primo tempo dallo scrivente Tribunale con la sentenza C-95/2013 del 10 ottobre 2013, il Tribunale federale ha statuito che nemmeno in virtù di una tale relazione, la ricorrente può prevalersi di un diritto derivato alla libera circolazione delle persone. L'Alta corte ha considerato che il caso in esame non può essere equiparato a quello oggetto della sentenza della CGCE del 19 ottobre 2004 C-200/02, nella causa *Zhu e Chen c. Secretary of State for the Home Department* (Racc. 2004 I-9925). In quel caso vi era in discussione la questione a sapere se una cittadina di uno Stato terzo – madre di una bambina in tenera età e cittadina di uno Stato membro dell'UE – avesse o meno il diritto di soggiornare con la figlia sul territorio di un altro Stato membro della Comunità europea (cfr. sentenza *Zhu e Chen*, n. 16). La CGCE era giunta alla conclusione che, in virtù dell'art. 18 CE e della direttiva 90/364/CEE, il cittadino minorenni di uno Stato membro – coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore proveniente da uno Stato terzo con risorse sufficienti ad evitare che il primo divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato ospitante – un diritto di soggiorno di durata indeterminata in quest'ultimo Stato (cfr. sentenza *Zhu e Chen*, n. 41). La CGCE aveva inoltre stabilito che le medesime disposizioni di diritto comunitario permettono al genitore che ha

effettivamente la custodia di questo minore di soggiornare con lui nello Stato membro di accoglienza (cfr. sentenza *Zhu e Chen*, n. 46 e segg.).

4.4 Come rilevato poc'anzi, il Tribunale federale ha stabilito che la presente fattispecie non può essere assimilata a quella delle richiedenti nella sentenza CGCE *Zhu e Chen*. Dalla documentazione agli atti non emerge infatti che l'effettivo affidamento della bimba ricada sulla madre. Inoltre la bambina non vive in Svizzera, bensì in Italia e non vi sono elementi che lascino intendere che desideri trasferirsi nel nostro Paese. Ne discende che la figlia della ricorrente – titolare di un diritto primario alla libera circolazione delle persone – non ha fatto uso dei diritti e delle libertà conferiti dall'ALC, di conseguenza la ricorrente non può prevalersi di un diritto derivato in tal senso (cfr. sentenza del TF 2C_1092/2013 precitata, consid. 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3 e riferimenti ivi citati).

4.5 A titolo abbondanziale, è d'uopo sottolineare che A. _____ non può nemmeno prevalersi di un diritto derivato alla libera circolazione in virtù del rimando all'art. 3 cpv. 2 allegato I ALC. Essa non rientra infatti nell'elenco dei membri della famiglia ai sensi di tale norma. La piccola C. _____ non è invero una "lavoratrice" ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. b allegato I ALC e la madre non si trova evidentemente a suo carico (cfr. sentenza del TF 2C_1092/2013 precitata, consid. 6.2.4, 6.3; 2C_33/2007 del 14 marzo 2008 consid. 2.2.2).

4.6 Alla luce di quanto sopra, e con riferimento alla problematica dell'eventuale applicabilità dell'ALC, occorre concludere come in casu A. _____ non possa prevalersi dei diritti e delle libertà concesse da detto accordo.

5.

5.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete

la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

5.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla LStr, FF 2002 3424).

5.3 L'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA ET. AL., Migrationsrecht, 3^a ed. 2012, ad art. 67 LStr, cifra 2).

5.4 Nella fattispecie, con decreto di accusa del 28 maggio 2012, la Procura Pubblica del Cantone Ticino ha ritenuto A. _____ colpevole di esercizio illecito della prostituzione ed infrazione alla LStr, condannandola alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 40.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre ad una multa di fr. 200.–. Esercitando un'attività lucrativa sul suolo elvetico sprovvista di permesso la ricorrente ha infranto il diritto degli stranieri, in particolare la disposizione penale di cui all'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr e pertanto, giusta l'art. 80 cpv. 1

lett. a OASA, ha violato la sicurezza e l'ordine pubblici, con conseguente facoltà dell'autorità inferiore di emanare un divieto d'entrata.

5.5 Ciò detto, ne discende che i reati di cui sopra possono portare all'emissione di un divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato quale sanzione dal carattere penale bensì quale misura di protezione a carattere preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio precisato FF 2002 pag. 3428).

6.

Nel suo gravame dell'8 gennaio 2013 A. _____ si era prevalsa dell'assenza della prova di una valida notifica del decreto d'accusa emesso nei suoi confronti il 28 maggio 2012. Questa censura di natura formale è già stata evasa mediante la sentenza C-95/2013 del 10 ottobre 2013. Lo scrivente Tribunale aveva constatato che dagli atti di causa il citato decreto d'accusa fosse stato intimato tramite la polizia giudiziaria presso il recapito italiano della ricorrente. La questione dell'avvenuta valida notifica, esulando dall'oggetto del presente litigio, non aveva potuto e non può essere esaminata nell'ambito di questa procedura.

7.

In sede ricorsuale la ricorrente aveva altresì sostenuto che l'autorità inferiore non avesse sufficientemente giustificato né motivato quali fossero gli elementi concreti e precisi che permetterebbero di formulare una prognosi negativa nei suoi confronti. In merito a questa seconda censura di carattere formale, il Tribunale aveva rammentato l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla, e da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo. In occasione della sentenza del 10 ottobre 2013, pur considerando che la motivazione della decisione di divieto d'entrata oggetto del litigio fosse succinta e stringata, il Tribunale ha ritenuto che ciò non ha tuttavia impedito a A. _____ di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Concretamente, la ricorrente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata, ed ha potuto difendersi in maniera corretta nell'ambito del ricorso presentato dinanzi a quest'istanza. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo sussidiario, il Tribunale aveva rilevato che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti allo scrivente Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. Inoltre in occasione dello scambio degli scritti nell'ambito della procedura sfociata nella sentenza del 10 ottobre 2013,

l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni, successivamente notificate all'interessata, alla quale è stato concesso il diritto di replica di cui essa ha fatto uso. Occorre altresì rammentare che nell'ambito di questa procedura il Tribunale ha nuovamente invitato la ricorrente a determinarsi, detto invito si è dimostrato vano, non avendo la ricorrente dato seguito all'ordinanza del 13 gennaio 2015.

Ne discende che la censura della ricorrente in merito all'insufficienza di motivazione e quindi alla violazione del diritto di essere sentiti, risulta infondata.

8.

8.1 L'autorità inferiore ha pronunciato il divieto d'entrata oggetto di questa procedura in quanto ha considerato che i comportamenti tenuti dalla ricorrente rappresentassero una violazione grave dell'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 LStr. Orbene, come si è visto, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente è stata condannata per esercizio illecito della prostituzione e infrazione alla LStr, per avere nel periodo compreso tra il (...) e il (...) esercitato il meretricio senza i relativi permessi (cfr. decreto d'accusa del Ministero pubblico del Canton Ticino del 28 maggio 2012, DA 2589/2012 agli atti).

8.2 A fronte di quanto esposto, e considerato che l'interessata non ha avuto il comportamento che è giustificato attendersi da ogni straniero che desidera entrare e soggiornare in questo paese, il divieto di entrata pronunciato dall'UFM appare giustificato. Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 3 anni, è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA).

9.

9.1 Qualora l'autorità amministrativa pronunci un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (a questo proposito ed a titolo di esempio, cfr. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit admini-

stratif, 2011, pagg. 187 e segg., pagg. 199 e segg. e pagg. 204 e segg.; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 808 e segg., 838 e segg. e pagg. 891 e segg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1 ed i riferimenti ivi citati).

9.2 In proposito va detto che le infrazioni di cui si è resa protagonista la ricorrente rivestono un carattere di gravità certo in quanto sono espressamente sanzionate dalle disposizioni penali di cui agli art. 199 CP e 115 cpv. 1 lett. c LStr. Esercitando in Svizzera un'attività lucrativa dedicandosi alla prostituzione senza le necessarie autorizzazioni, A._____ ha indiscutibilmente violato le normative in materia di diritto degli stranieri, reati per i quali l'art. 80 cpv. 1 lett. a OASA prescrive che vi è la conseguente violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, e per i quali può esserci quale conseguenza l'emissione del divieto d'entrata sul territorio svizzero (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3429). Il Tribunale ha più volte ribadito che in caso di violazioni simili a quelle in esame un divieto d'entrata della durata di tre anni non appare come una misura sproporzionata (cfr. sentenze del TAF C-1429/2013 del 12 agosto 2013 consid. 4 e 5; C-2359/2010 del 3 giugno 2011 consid. 4 e 5; C-5530/2009 dell'11 marzo 2010 consid. 4 e 5).

9.3 Quanto ad interessi privati invocati dall'insorgente, in merito a quello di potersi prevalere dei diritti legati alla libera circolazione delle persone in virtù dei legami familiari che la legano a cittadini comunitari, si è già detto al consid. 4. Per quanto invece concerne un'eventuale applicazione dell'art. 8 CEDU, concernente il diritto al rispetto della vita privata e familiare, alla relazione che la ricorrente intrattiene dal maggio 2012 con un cittadino elvetico, è d'uopo rammentare come la citata garanzia convenzionale protegge innanzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli in comunione domestica (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.2), al contrario non si applica a rapporti tra semplici concubini, fatta eccezione per il caso di relazioni durevoli, effettivamente vissute e per le quali vi siano indizi di un matrimonio voluto ed imminente (cfr. al proposito la sentenza del TF 2C_792/2012 del 6 giugno 2013 consid. 4 e giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie tali condizioni non sono adempiute, segnatamente facendo difetto una vita in comune e un diritto a risiedere in Svizzera (cfr. sentenze del TAF C-

6635/2013 del 19 maggio 2015 consid. 7.5 e C-4750/2014 del 13 maggio 2015 consid. 5.4.2). Ne discende che A. _____ non può prevalersi del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare al fine di opporsi al divieto d'entrata in Svizzera pronunciato nei suoi confronti dall'allora UFM.

9.4 A titolo prettamente abbondanziale il Tribunale osserva inoltre come le ultime informazioni in merito ai rapporti tra la ricorrente ed il compagno risalgano all'ultima presa di posizione del 7 maggio 2013. Non avendo la ricorrente dato seguito all'ordinanza del 13 gennaio 2015, ad oggi è neppure certo che la relazione tra A. _____ e E. _____ continui a sussistere. Ma a prescindere da ciò, occorre altresì rilevare come il divieto di entrata in esame non impedirebbe alla ricorrente di intrattenere la relazione affettiva con il compagno. Dagli atti emerge infatti come A. _____ viva nella fascia di confine tra il Canton Ticino e la Provincia di D. _____, mentre il compagno è domiciliato a G. _____.

10.

Ne discende che emanando la decisione di divieto d'entrata del 16 agosto 2012 nei confronti di A. _____ l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale (art. 49 PA).

11.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono prelevate sull'anticipo spese versato in data 13 maggio 2013.

12.

Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto, nella misura in cui non sia divenuto privo di oggetto.

2.

Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese versato in data 13 maggio 2013.

3.

Non sono assegnate spese ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (notificazione mediante pubblicazione sul Foglio Federale)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Reto Peterhans

Data di spedizione: